



S  
67538-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, il quale prevede che *“l'articolo 19 comma 10 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.”*;

VISTO l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 09.11.2011, relativo alla società TEMPOR SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, in favore dei lavoratori cessati dalla predetta società;





67538 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli elenchi presentati dalla società TEMPOR SPA, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011;

VISTA la nota n. 18938 del 07.06.2012, dell'INPS - Ente erogatore del trattamento - nella quale riscontra che il numero dei beneficiari del trattamento è allo stato pari a 1006 unità ed l'onere finanziario per il richiesto intervento di sostegno al reddito di cui al citato articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, è pari a euro 1.785.938,00;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, in favore dei lavoratori beneficiari;

**DECRETA**

**ART.1**

E' autorizzata la concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9.11.2011, in favore di un numero massimo di 1006 lavoratori cessati dalla società TEMPOR SPA, per il periodo decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione spettante a ciascun lavoratore sulla base dei requisiti posseduti dai lavoratori stessi;

*mej*

*MD*



67538 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società TEMPOR SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.785.938,00 (unmilionesettecentotantacinquemilanovecentotrentottomila/00)

Matricola INPS 4957801480

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.785.938,00 (unmilionesettecentotantacinquemilanovecentotrentottomila/00) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 





67538 -

*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 13 AGO, 2012

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Vittorio Umberto Grilli

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten mark]*